

Viste le note del 7 luglio 2003 e del 9 luglio 2003, con le quali l'organizzazione sindacale U.I.L. di Vibo Valentia chiede la sostituzione del rappresentante effettivo e supplente, in seno alla commissione sopra citata:

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Il sig. Barbalaco Pasquale nato a Footsray (Australia) il 10 gennaio 1971 e domiciliato presso l'organizzazione sindacale U.I.L. di Vibo Valentia in Viale Matteotti n. 15, è nominato membro effettivo della CISOA, in sostituzione della sig.ra Soriano Lucia che diventa membro supplente in sostituzione del sig. Fresca Rocco. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'N.P.S. di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 9 luglio 2003

Il direttore: TRAPUZZANO

03A08780

DECRETO 16 luglio 2003.

Sostituzione dei componenti effettivi della commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole e nomina dei componenti supplenti in seno alla medesima commissione di Bari.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme in materia di miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Vista la legge 23 dicembre 1998, 448, che all'art. 80, comma 3, conferisce le competenze relative al contenuto previdenziale del settore agricolo, già attribuite alla commissione provinciale per la manodopera agricola, alle commissioni provinciali di cui all'art. 14 della predetta legge n. 457/72;

Visto il decreto direttoriale n. 363/99 del 4 giugno 1999 con il quale è stata ricostituita la commissione dipendente per l'integrazione del salario degli operai provinciali da imprese agricole;

Viste le note della direzione provinciale del lavoro n. 7018 del 9 giugno 2003 e n. 8012 del 1° luglio 2003, con le quali si lamentava la mancata partecipazione dei rappresentanti della confederazione generale dell'agricoltura italiana, unione provinciale agricoli (Confagricoltura-U.P.A.) e si invitava la suddetta confederazione a nominare, con assoluta urgenza, nuovi rappresentanti;

Vista la nota n. 1440 dell'8 luglio 2003 con la quale la confederazione generale dell'agricoltura italiana, unione provinciale agricoli (Confagricoltura-U.P.A.) ha designato i signori Cassa Maria Teresa e

De Ceglia Giuseppe, componenti effettivi della commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole ed i signori Villani Vincenzo e D'Alessandro Gennaro componenti supplenti della medesima commissione;

Decreta:

I signori Cassa Maria Teresa e De Ceglia Giuseppe sono nominati componenti effettivi della commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole ed i signori Villani Vincenzo e D'Alessandro Gennaro sono nominati componenti supplenti in seno alla medesima commissione in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 luglio 2003

Il dirigente preposto: NICASTRI

03A08836

DECRETO 21 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Fenice», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della Cooperazione manda alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere favorevole previsto dall'art. 18 della legge n. 127/1991, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 30 aprile 2003, protocollo n. 1500416/P del 7 maggio 2003;

Accertata l'assenza di rapporti patrimoniali da definire afferenti gli enti in parola;

Atteso che, nelle more della riorganizzazione degli uffici, in applicazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 287/2001, continua ad

essere di competenza delle D.P.L. l'emanazione dei decreti di scioglimento ex art. 2544, senza nomina di liquidatore;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottototata società cooperativa:

- 1) società cooperativa produzione e lavoro «Fenice», con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 23 gennaio 1996, per rogito notaio Carmelo La Rosa, n. 27735 di repertorio; registro società n. 1003/96 del tribunale di Massa Carrara; posizione BUSC 826/273600.

Carrara, 21 luglio 2003

Il direttore: GALLINA

03A09000

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva».

IL DIRETTORE GENERALE
E LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Torgiano» rosso riserva» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista l'istanza, in data 15 febbraio 2002, della regione Umbria, che ha fatto propria la richiesta del Consorzio di tutela del vino «Torgiano», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Torgiano» rosso riserva», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990;

Visto, sulla sopraccitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Umbria;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Torgiano il 13 marzo 2003, con la partecipazione di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Torgiano» rosso riserva» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2003;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva».

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Torgiano», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Umbria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
«TORGIANO» ROSSO RISERVA

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» è riservata al vino rosso riserva già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione, così come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dal 70% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le relative caratteristiche di qualità. Sono esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti «Torgiano» rosso riserva, tutti i terreni di pianura alluvionali ed umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio, nonché i terreni posti nel fondo valle e lungo i fossi ed i rii che scendono sul lato nord della collina detta Brufa.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.500 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva non deve essere superiore a tonnellate 9 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 70% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Torgiano, in provincia di Perugia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, dei quali almeno sei mesi in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre al 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva il termine «Riserva» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» e non può essere intercalato tra questa e la denominazione geografica «Torgiano». Detto termine «Riserva» non può figurare in caratteri superiori alla denominazione «Torgiano».

Inoltre è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «selecto», «selectionato», «vecchio», e simili o similari.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località; inoltre, nella designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva, può essere utilizzata anche la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempreché, tali indicazioni o menzioni, siano comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalla quale effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva è obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro tipo «bordolese» o «borgognotta» o simile e di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini, e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca.

03A08991

DECRETO 21 luglio 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista l'istanza, in data 15 febbraio 2002, della regione Umbria, che ha fatto propria la richiesta del Consorzio di tutela del vino «Torgiano», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Torgiano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e successive modifiche;

Visto, sulla sopraccitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Umbria;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Torgiano il 13 marzo 2003, con la partecipazione di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Torgiano» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2003;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto

1968, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Torgiano», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Umbria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Torgiano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TORGIANO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Torgiano» preceduta dalla specificazione relativa al colore o al nome dei vitigni, o seguita dalla specificazione «spumante», è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione, così come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Bianco di Torgiano:

Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano:

Sangiovese: dal 50% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

Merlot di Torgiano:

Merlot dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Chardonnay di Torgiano:

Chardonnay: dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Pinot grigio di Torgiano:

Pinot grigio: dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Riesling italiceo di Torgiano:

Riesling bianco: dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet sauvignon di Torgiano:

Cabernet sauvignon: dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Pinot nero di Torgiano:

Pinot nero: dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Torgiano spumante:

Chardonnay: fino al 50%;

Pinot nero: fino al 50%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata:

Bianco di Torgiano;

Rosso di Torgiano;

Rosato di Torgiano;

Merlot di Torgiano;

Chardonnay di Torgiano;

Pinot grigio di Torgiano;

Riesling italiceo di Torgiano;

Cabernet sauvignon di Torgiano;

Pinot nero di Torgiano;

Torgiano Spumante,

devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui terreni siano compresi nel territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia, così come delimitato nel precedente art. 3.

Sono esclusi i terreni alluvionali recenti ed umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di «Torgiano» non deve essere superiore a:

ton 12,5 a ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano;

ton 12,0 a ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano;

ton 11,5 a ettaro per i vini: Merlot di Torgiano, Riesling italiceo di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano;

ton 9,0 a ettaro per i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano;

ton 10,0 a ettaro per il vino: Torgiano spumante.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati:

«Torgiano spumante»: 10,50% vol;

«Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot grigio di Torgiano», «Merlot di Torgiano» e «Riesling italiceo di Torgiano»: 11,00% vol;

«Rosso e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano»: 11,50% vol.

La tipologia «Rosato di Torgiano» deve essere ottenuta mediante vinificazione in bianco con eventuale breve macerazione per l'assunzione del colore.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Torgiano e/o nei territori dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia.

Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» spumante devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore a due anni di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia.

Le operazioni di affinamento in bottiglia dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Torgiano», «Merlot di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano», della durata di almeno sei mesi, possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe. Inoltre, tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) «Bianco di Torgiano»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, floreale, gradevole;

sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

- h) «Rosso di Torgiano»:
 colore: rosso rubino;
 odore: vinoso, delicato;
 sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- c) «Rosato di Torgiano»:
 colore: rosa salmone tenue;
 odore: fruttato;
 sapore: asciutto, fresco, vivace;
 estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- d) «Chardonnay di Torgiano»:
 colore: giallo paglierino più o meno intenso;
 odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;
 sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
 estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- e) «Pinot grigio di Torgiano»:
 colore: giallo paglierino più o meno intenso;
 odore: delicato, fine e fruttato;
 sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
 estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- f) «Riesling italo di Torgiano»:
 colore: paglierino più o meno intenso;
 odore: delicato;
 sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
 estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- g) «Cabernet Sauvignon di Torgiano»:
 colore: rosso, granato;
 odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
 sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
 estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- h) «Pinot nero di Torgiano»:
 colore: rosso granato tendente al porpora;
 odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
 sapore: asciutto di corpo;
 estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- i) «Torgiano» spumante:
 perlage: fine e persistente;
- j) «Merlot di Torgiano»:
 colore: rosso rubino con riflessi violacei;
 odore: vinoso tipico del vitigno;
 sapore: morbido, aromatico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 estratto non riduttore: 22,0 g/l;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
- È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «riserva», «selezionato», «vecchio» e simili o similari.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località: inoltre, nella designazione dei vini di «Torgiano», può essere utilizzata la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempreché, tali indicazioni o menzioni siano comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, e che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per tutte le tipologie di vino della denominazione di origine controllata «Torgiano», ad eccezione della tipologia «spumante» per la quale è facoltativa, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini.

I recipienti devono essere chiusi esclusivamente con tappo raso bocca.

Per le capacità inferiori a 0,375 litri sono ammesse chiusure alternative, previste dalla vigente normativa.

03A08992